



Commercio - cooperative

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: PREVICOOOPER

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
27/10/2000 ¹	31/12/2004	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ²	TFR
01/01/2005	31/12/2005	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ²	TFR
01/01/2006	31/12/2006	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ²	TFR
01/01/2007	ad oggi	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, COOPERATIVE DI LAVORO: COOPERLAVORO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/06/2000 ¹	31/12/2004	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ²	TFR
01/01/2005	31/12/2005	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ²	TFR
01/01/2006	31/12/2006	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ²	TFR
01/01/2007	ad oggi	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2004	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ²	TFR
01/01/2005	31/12/2005	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ²	TFR
01/01/2006	31/12/2006	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ²	TFR
01/01/2007	ad oggi	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D'AOSTA: FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	31/12/2004	0,55%	retribuzione utile al	0,55%	retribuzione utile al	50% ²	TFR

			calcolo del TFR		calcolo del TFR		
01/01/2005	31/12/2005	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ²	TFR
01/01/2006	31/12/2006	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% ²	TFR
01/01/2007	ad oggi	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

PREVICOOPER

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Lavoratori con prima occupazione antecedente il 28/04/1993				
01/01/2001	31/12/2004	1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 5%; 6%; 6,35%	retribuzione utile al calcolo del TFR	PREVICOOPER
Lavoratori con prima occupazione successiva il 28/04/1993				
01/01/2001	31/12/2004	1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 5%; 6%; 6,35%; 7%; 8%; 9%; 10%; 11%; 11,45%	retribuzione utile al calcolo del TFR	PREVICOOPER
Lavoratori con prima occupazione antecedente il 28/04/1993				
01/01/2005	ad oggi	1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	PREVICOOPER
Lavoratori con prima occupazione successiva il 28/04/1993				
01/01/2005	ad oggi	1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	PREVICOOPER

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
Lavoratori con prima occupazione antecedente il 28/04/1993				
01/01/2001	31/12/2004	1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 5%; 6%; 6,35%	retribuzione utile al calcolo del TFR	PREVICOOPER
Lavoratori con prima occupazione successiva il 28/04/1993				
01/01/2001	31/12/2004	1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 5%; 6%; 6,35%; 7%; 8%; 9%; 10%; 11%; 11,45%	retribuzione utile al calcolo del TFR	PREVICOOPER
Lavoratori con prima occupazione antecedente il 28/04/1993				
01/01/2005	ad oggi	1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	PREVICOOPER
Lavoratori con prima occupazione successiva il 28/04/1993				
01/01/2005	ad oggi	1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	PREVICOOPER

NB:

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000²) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

FOPADIVA

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Lavoratori con prima occupazione antecedente il 28/04/1993				
09/07/2003 ¹	31/12/2004	1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 5%; 6%; 6,35%	retribuzione utile al calcolo del TFR	PREVICOOPER
Lavoratori con prima occupazione successiva il 28/04/1993				
09/07/2003 ¹	31/12/2004	1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 5%; 6%; 6,35%; 7%; 8%; 9%; 10%; 11%; 11,45%	retribuzione utile al calcolo del TFR	PREVICOOPER
Lavoratori con prima occupazione antecedente il 28/04/1993				
01/01/2005	ad oggi	1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	PREVICOOPER
Lavoratori con prima occupazione successiva il 28/04/1993				

01/01/2005	ad oggi	1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	PREVICOOPER
------------	---------	--	--	-------------

Destinatari

PREVICOOPER - COOPERLAVORO - FOPADIVA

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire i lavoratori delle imprese della distribuzione cooperativa che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di formazione e lavoro.

Dal 02/07/2001 possono aderire al Fondo anche i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno, una volta terminato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 03/12/1994

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 2120 C.C., come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme corrisposte ai seguenti titoli:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- le indennità sostitutive di preavviso;
- le indennità sostitutive di ferie;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le indennità economiche corrisposte dagli (o per conto degli) istituti assistenziali (*);
- le prestazioni in natura, quando si prevede un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva di secondo livello.

(*) Si applica il comma 3 all'art. 2120 C.C. come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297:

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una causa di cui all'art. 2110 C.C., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al comma 2 l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro".

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Accordo 22/11/2000.

Le aziende provvederanno a versare le quote di T.F.R. ed i contributi posti contrattualmente a loro carico, relativamente agli anni 1999 e 2000, entro il 16 di Gennaio 2001. I lavoratori associati a Previcooper che hanno deciso di avvalersi della facoltà di versare in un'unica soluzione i contributi dovuti per l'anno 1999 e 2000, subiscono una ritenuta sulla busta paga di dicembre 2000. Il lavoratore ha facoltà di chiedere all'azienda, entro e non oltre il 15 dicembre 2000, la rateizzazione dell'importo dovuto. In tal caso l'azienda provvederà a trattenere con la busta paga di Dicembre prossimo venturo, lo 0,55%

della retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. relativa all'anno 2000, rateizzando l'importo residuo dei contributi dovuti in cinque trattenute da effettuarsi nei successivi 5 mesi. In caso di cessazione di rapporto di lavoro che intervenga prima del recupero totale dell'importo rateizzato, l'azienda effettuerà, una trattenuta unica dell'importo rimanente non ancora versato dal lavoratore.

- Lo Statuto di PREVICOOPER prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico delle imprese effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico delle imprese è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA

Indice:

22/12/2011 CCNL Accordo di rinnovo
14/07/2009 CCNL Accordo di rinnovo
25/07/2008 CCNL Accordo di rinnovo
02/07/2004 CCNL Accordo di rinnovo
02/07/2001 PREVICOOOPER Accordo
19/12/2000 PREVICOOOPER Accordo
22/11/2000 PREVICOOOPER Accordo
19/04/2000 PREVICOOOPER Accordo
17/02/1999 CCPL Provincia di Trento
20/01/1999 PREVICOOOPER Accordo
06/12/1996 CCNL Accordo economico 2° biennio CCNL Accordo di rinnovo
03/12/1994 CCNL Testo definitivo

22/12/2011

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 22/12/2011, tra l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori - ANCC COOP (Lega nazionale delle cooperative e mutue), la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confederazione cooperative italiane), l'Associazione Italiana Cooperative di Consumo (A.G.C.I.) e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL e la UILTUCS-UIL, si stipulato il presente CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa.

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2011 e scadrà il 31/12/2013.

TITOLO III - Welfare della distribuzione cooperativa

Art. 15 Fondo di previdenza complementare

1. Premesso che PREVICOOOPER è il Fondo di previdenza complementare, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29/11/1996, (vedi Statuto del Fondo - Allegato n. 5) destinato ai lavoratori dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, le parti convengono che il contributo inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:

- dall'1/1/2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;

- dall'1/1/2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.

2. La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.

3. Viene stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a Euro 15,50 di cui Euro 3,62 a carico del dipendente, le cui modalità di esecuzione sono definite dal regolamento del Fondo.

4. Destinatari di PREVICOOOPER sono i lavoratori dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato così come previsto dall'art. 78 del CCNL, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno, delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL della distribuzione cooperativa nonché delle imprese o rilevanti rami di azienda acquisiti da parte di imprese della distribuzione cooperativa nei limiti di cui all'allegato 5 del CCNL sottoscritto in data 3/12/1994 e successive modifiche e/o conferme, nonché i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui agli accordi stipulati in data 2 luglio e 9 settembre 1998 dalle associazioni cooperative (ANCD, Legacoop, Federconsumo-CCI) e dalle Organizzazioni Sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL)

5. Le parti concordano che:

I. ai lavoratori nuovi assunti venga consegnato il materiale di informazione di PREVICOOOPER e la scheda di

adesione al Fondo;

II. ai lavoratori assunti a tempo determinato, iscritti a PREVICOOOPER venga fornito, ad ogni eventuale riassunzione, il modulo di riattivazione della contribuzione al Fondo medesimo;

6. Il materiale informativo consegnato sarà a carico del Fondo.

Art. 78 Previdenza complementare ed assistenza integrativa

Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato è riconosciuto il diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria integrativa e della previdenza complementare alle condizioni previste per tutti gli altri lavoratori, salvo per la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che, per tutto il periodo di apprendistato, sarà pari all'1,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del T.F.R.

14/07/2009

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 14/7/2009, si sono incontrate l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori ANCC COOP (Lega Nazionale Cooperative e Mutue), l'Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti ANCD (Lega Nazionale Cooperative e Mutue), la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confederazione Cooperative Italiane), l'Associazione Italiana Cooperative di Consumo (AGCI) e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL), l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL);

le suddette parti, visti:

- il CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa stipulato in data 2/7/2004;

- il relativo accordo di rinnovo siglato in data 25/7/2008.

Hanno convenuto la stipula definitiva del CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa.

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2007 e scadrà il 31/12/2010.

TITOLO IV - Welfare della distribuzione cooperativa

Art. 14 Fondo di previdenza complementare

1. Premesso che PREVICOOOPER è il Fondo di previdenza complementare, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29/11/1996, (vedi Allegato n. 2) destinato ai lavoratori dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, le parti convengono che il contributo inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:

- dall'1/1/2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;

- dall'1/1/2006 il contributo a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.

2. La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.

3. Viene stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a euro 15,50 di cui euro 3,62 a carico del dipendente, le cui modalità di esecuzione sono definite dal regolamento del Fondo.

4. Destinatari di PREVICOOOPER sono i lavoratori dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di formazione e lavoro, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno, delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL della distribuzione cooperativa nonché delle imprese o rilevanti rami di azienda acquisiti da parte di imprese della distribuzione cooperativa nei limiti di cui all'allegato 5 del CCNL sottoscritto in data 3/12/1994 e successive modifiche e/o conferme, nonché i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui agli accordi stipulati in data 2 luglio e 9/9/1998 dalle associazioni cooperative (ANCD Lega - Federconsumo CCI) e dalle Organizzazioni Sindacali (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL).

5. Le parti concordano che:

I. ai lavoratori nuovi assunti venga consegnato il materiale di informazione di PREVICOOOPER e la scheda di adesione al Fondo;

II. ai lavoratori assunti a tempo determinato, iscritti a PREVICOOOPER, venga fornito ad ogni eventuale riassunzione il modulo di riattivazione della contribuzione al Fondo medesimo;

6. Il materiale informativo consegnato sarà a carico del Fondo.

Art. 72 Previdenza complementare ed assistenza integrativa

Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato viene riconosciuto il diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria e della previdenza alle condizioni previste per tutti gli altri lavoratori, salvo per la quota di contribuzione per la previdenza complementare del datore di lavoro, per la quale si pattuisce quanto segue:

- una quota pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del T.F.R., che è già stata riconosciuta in data 22/6/2007;

- un'ulteriore quota dell'1% della retribuzione utile per il computo del T.F.R., che viene riconosciuta alla data dell'1/8/2008;

- per un totale di contribuzione a carico del datore di lavoro pari all'1,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del T.F.R.

25/07/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 25/7/2008, tra l'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - ANCC Coop., l'Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti - A.N.C.D. Conad; la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione - CONFSCOOPERATIVE, l'Associazione Italiana Cooperative di Consumo - A.G.C.I. e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi - FILCAMS-CGIL, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT-CISL, l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS-UIL, si è stipulata la presente ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa. La presente ipotesi decorre dall'1/1/2007 e scadrà il 31/12/2010.

Art. 82/BIS Previdenza complementare ed assistenza integrativa

Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato viene riconosciuto il diritto alla fruizione della assistenza sanitaria e della previdenza alle condizioni previste per tutti gli altri lavoratori, salvo per la quota di contribuzione per la previdenza complementare del datore di lavoro per la quale si pattuisce quanto segue:

- una quota pari allo 0,55% che è già stata riconosciuta in data 22/6/2007

- una ulteriore quota di 1%, che viene riconosciuta alla data dell'1/8/2008.

Per un totale di contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 1,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del T.F.R.

02/07/2004

Ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa

Art. – Fondo di previdenza complementare PREVICOOPER

Premesso che PREVICOOPER è il Fondo di previdenza complementare, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29 novembre 1996, destinato ai lavoratori dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, le parti convengono che il contributo inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:

- dal 1° gennaio 2005 il contributo – a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;

- dal 1° gennaio 2006 il contributo – a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.

La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.

Le parti concordano che:

- ai lavoratori nuovi assunti venga consegnato il materiale di informazione di PREVICOOPER e la scheda di adesione al Fondo;

- ai lavoratori assunti a tempo determinato, iscritti a PREVICOOPER, venga fornito ad ogni eventuale

riassunzione il modulo di riattivazione della contribuzione al Fondo medesimo;
Il materiale informativo consegnato sarà a carico del Fondo.

02/07/2001

**PATTUZIONE INTEGRATIVA DELL'ACCORDO DI COSTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE
COMPLEMENTARE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DEL 6 DICEMBRE 1996**

L'anno 2001, il giorno 2 del mese di luglio in Roma
tra

L'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - A.N.C.C. Coop (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata da Responsabile del Settore Lavoro e Formazione Franco BARSALI e da Andrea PAPINI;

L'Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti - A.N.C.D. CONAD (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata da Federico GENITONI;

La Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confederazione Cooperative Italiane) rappresentata da Aldo SIRONI e Livio CAMILLI;

L'Associazione Generale Cooperative Italiane
e

La Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL)
rappresentata da Luigi COPPINI;

La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL)
rappresentata da Mario PIOVESAN;

La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL) rappresentata da Gianni RODILOSSO e Antonio VARGIU;

si conviene

di aggiungere all'accordo per la costituzione del fondo pensione complementare nel settore della distribuzione cooperativa stipulato in Roma il giorno 6 dicembre 1996 la seguente previsione:

"Al fondo possono essere iscritti anche i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno" .

Letto e sottoscritto in Roma, il 2 luglio 2001

A.N.C.C. Coop

FILCAMS – CGIL

A.N.C.D. CONAD

FISASCAT – CISL

Federconsumo - CCI

UILTUCS – UIL

Associazione Generale Cooperative Italiane

19/12/2000

ACCORDO PER LA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

In data 19 dicembre 2000 tra

A.N.C.C., A.N.C.D., FEDERCONSUMO C.C.I., A.G.C.I.

E

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL

visto l'accordo sottoscritto dalle parti il 22 novembre 2000 e le nuove disposizioni in materia di deducibilità fiscale per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, introdotte dal D.Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000, si conviene quanto segue:

I lavoratori associati a Previcooper che hanno deciso di avvalersi della facoltà di rateizzare il versamento dei contributi dovuti per l'anno 1999 e 2000 in cinque trattenute, oltre la mensilità di Dicembre 2000, possono optare per una diversa rateizzazione in 12 trattenute (da Gennaio a Dicembre 2001), dandone informazione scritta all'azienda entro e non oltre il 15 gennaio 2001.

Si precisa che per i versamenti riferiti agli anni 1999/2000 che saranno rateizzati nel 2001 la retribuzione di riferimento è quella del 2001; nel caso di opzione per una trattenuta unica da effettuarsi con la busta paga di Dicembre 2000, la retribuzione di riferimento è quella utile ai fini del TFR, riferita all'anno 2000, anche per la contribuzione dovuta per il 1999.

Considerato che con decorrenza 01/01/2001 la deducibilità fiscale è pari al doppio del TFR versato a Previcoper, entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo e comunque per una somma non superiore a 10 milioni:

- i lavoratori già occupati al 28/04/1993 possono versare fino ad un massimo del 6,35% della retribuzione utile ai fini del TFR, potendo optare per una delle seguenti aliquote intermedie:

0,55% - 1% - 1,5% - 2% - 2,5% - 3% - 3,5% - 4% - 5% - 6% - 6,35%;

- i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28/04/1993 possono versare fino ad un massimo dell'11,45% della retribuzione utile ai fini del TFR, potendo optare per una delle seguenti aliquote intermedie:

0,55% - 1% - 1,5% - 2% - 2,5% - 3% - 3,5% - 4% - 5% - 6% - 7% - 8% - 9% - 10% - 11% - 11,45%.

In relazione a quanto consentito in termini di opzioni per la rateizzazione degli anni 1999/2000 le aliquote massime sopra citate (6,35% e 11,45%) sono da considerarsi comprensive dell'aliquota di rateizzazione applicata al 2001.

L'aliquota di contribuzione prescelta dal lavoratore dovrà essere da questi comunicata, mediante apposito modulo, in originale, entro il 15 Febbraio 2001 al fondo Previcoper, tramite l'azienda, che provvederà a trattenere copia. Pertanto l'azienda provvederà alla trattenuta di Gennaio 2001 con l'aliquota relativa all'anno 2000, mentre con la busta paga di Febbraio 2001 l'azienda provvederà alla trattenuta in base alla eventuale nuova aliquota contributiva prescelta.

Per gli anni successivi, ogni anno il lavoratore potrà variare la contribuzione a proprio carico mediante apposito modulo reperibile in azienda, entro il 30 Novembre con efficacia a decorrere dal 1° Gennaio successivo.

A.N.C.C.

A.N.C.D.

FEDERCONSUMO C.C.I.

A.G.C.I.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL

22/11/2000

VERBALE DI ACCORDO

In data 22 Novembre 2000 tra

A.N.C.C., A.N.C.D., FEDERCONSUMO C.C.I., A.G.C.I.

E

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CIS, UILTuCS-UIL

- considerato che in data 27 Ottobre 2000 PREVICOPER è stato autorizzato all'esercizio dell'attività previdenziale con delibera della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;

- visti gli accordi sottoscritti dalle parti in data 20 Gennaio 1999, 22 Dicembre 1999 e 19 Aprile 2000 si conviene quanto segue:

1. Le aziende provvederanno a versare le quote di T.F.R. ed i contributi posti contrattualmente a loro carico, relativamente agli anni 1999 e 2000, entro il 16 di Gennaio 2001. Resta inteso che i suddetti contributi e le suddette quote di T.F.R. saranno calcolati su 11a base di quanto disposto dagli accordi sopra richiamati.

2. I lavoratori associati a PREVICOPER sono tenuti a versare in unica soluzione i contributi dovuti, secondo le regole definite dagli accordi sopra richiamati, per gli anni 1999 e 2000 tramite trattenuta sulla busta paga di Dicembre. La trattenuta del contributo del 1999 cumulata con la trattenuta del contributo del 2000 non può comunque superare il limite di deducibilità fiscale pari al 2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R., relativa all'anno 2000.

Il lavoratore ha facoltà di chiedere all'azienda, entro e non oltre il 15 dicembre 2000, la rateizzazione dell'importo dovuto. In tal caso l'azienda provvederà a trattenere con la busta paga di Dicembre prossimo venturo, lo 0,55% della retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. relativa all'anno 2000, rateizzando l'importo residuo dei contributi dovuti in cinque trattenute da effettuarsi nei successivi 5 mesi. In caso di cessazione di rapporto di lavoro che intervenga prima del recupero totale dell'importo rateizzato, l'azienda effettuerà, una trattenuta unica dell'importo rimanente non ancora versato dal lavoratore.

19/04/2000

ACCORDO TRA LE PARTI ISTITUTIVE DI PREVICOPER

Nella previsione di autorizzazione all'esercizio di Previcoper da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione entro l'usmo 2000, le Associazioni cooperative (ANCC, Ancd, Federconsumo-CCI, AGCI) e le OO.SS. (filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL), per il periodo transitorio che va dal 1° gennaio 1999 al momento in cui sarà possibile provvedere all'effettivo versamento dei contributi al Fondo Pensione Previcoper
CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Nella fase transitoria, le aziende provvederanno ad accantonare nel bilancio relativo all , esercizio 1999 il contributo di parte aziendale e la quota di TFR da trasferire a Previcoper unitamente, per quest'ultimo, alle rivalutazioni maturate ai sensi di legge.

La quota di TFR di cui sopra comprensiva delle rivalutazioni, sarà trasferita a Previcoper al momento dell'autorizzazione del Fondo unitamente al versamento dei contributi a carico dell'azienda e del lavoratore, nonché del TFR maturato ai sensi della legge n. 457 del 1978 nel corso dell'anno 2000, sulla base delle regole e modalità che saranno definite dal C.d.A.

2. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o di dimissioni da Previcoper durante la fase transitoria, poiché l'adesione a Previcoper non si è perfezionata, gli obblighi contributivi in capo all'azienda ed al lavoratore non sono produttivi di alcun effetto. Relativamente alla quota di TFR che è stata accantonata dall'azienda in attesa di essere trasferita al Fondo Pensione, la stessa sarà corrisposta dall'azienda al lavoratore nell'ambito degli emolumenti retributivi a lui spettanti alla c6ssazione del rapporto di lavoro.

3. Nel caso in cui, durante la fase transitoria, il lavoratore si trasferisca da un'azienda ad un'altra associata a Previcoper, la trattenuta dello 0,55% a carico dello stesso, sarà effettuata dall'azienda con la quale è in corso il rapporto di lavoro al momento in cui deve essere effettuato il versamento a Previcoper. Gli obblighi contributivi a carico delle aziende sono proporzionati al periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro. Al di fuori di quanto previsto dal presente accordo, le parti confermano le disposizioni degli accordi del 20.01.99 e del 22.12.99 in materia di decorrenza della contribuzione e confermano altresì l'efficacia del presente accordo a partire dall'01.01.1999.

Roma, 19 Aprile 2000

ANCC Filcams-CGIL

ANCD Fisascat-CISL

Federconsumo CCI Uiltucs-UIL

AGCI.

17/02/1999

VERBALE D'ACCORDO

PROROGA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO

(Contratto Integrativo Provinciale per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa della provincia di Trento)

La Federazione Trentina delle Cooperative e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, nel prendere atto dell'imminente approvazione da parte dell'apposita Commissione di Vigilanza dello Statuto del Fondo Pensione Complementare a carattere territoriale (regionale) di cui alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e con riferimento al protocollo d'intesa 7 agosto 1997 tra la Regione Trentino Alto Adige e le Parti sociali, confermano la volontà di versamento delle relative contribuzioni -previste dall'accordo nazionale di settore- al predetto Fondo regionale, giusta le intese contenute, oltre che nel citato protocollo d'intesa, nella Dichiarazione a verbale allegata allo stesso accordo nazionale per la costituzione del Fondo pensione complementare nel settore della distribuzione cooperativa (Fondo Previcoper), stipulato a Roma il 6 dicembre 1996. A tali fini le parti si impegnano reciprocamente e nei confronti dei rispettivi associati ed in generale dei lavoratori della categoria a promuovere con le più adeguate modalità l'iscrizione al suddetto Fondo pensione regionale.

20/01/1999

ACCORDO

Roma, 20 gennaio 1999

Nella previsione di autorizzazione all'esercizio di PREVICOPER da parte della Commissione di Vigilanza entro il 1999, le Associazioni cooperative (Ancc, Ancd, Federconsumo-CCI, AGCI) e le OO.SS. (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) nell'ambito di quanto previsto dall'Art. 11 dell' Accordo Attuativo del 31 marzo 1998, CONVENGONO CHE

1. Per i lavoratori che si associano a PREVICOOOPER entro il 28 febbraio 1999 l'obbligo contributivo decorre dal 1° gennaio 1999;
2. Per i lavoratori che si associano successivamente al 28 febbraio 1999 l'obbligo contributivo decorre dal mese successivo alla data di associazione a PREVICOOOPER;
3. All'atto dell'autorizzazione all'esercizio del Fondo le aziende provvederanno a trattenere dalla busta paga dei lavoratori associati la contribuzione maturata dalla data di iscrizione che, unitamente alle quote di contribuzione aziendale e alle quote di TFR, saranno trasferite a PREVICOOOPER;
4. Successivamente alla data di autorizzazione di PREVICOOOPER le aziende provvederanno a trattenere mensilmente la contribuzione dei lavoratori aderenti da versare al Fondo unitamente alla contribuzione aziendale e alle quote di TFR, secondo le modalità che saranno decise dal Consiglio di Amministrazione del Fondo medesimo.

Le quote relative alle adesioni (Lire 30.000: di cui 23.000 a carico delle aziende e 7.000 a carico del lavoratore) saranno trattenute dalle aziende e trasferite al Fondo all'atto dell'adesione dei lavoratori.

Le parti convengono che si incontreranno entro il 15 di aprile 1999 per una verifica sulla situazione di PREVICOOOPER.

ANCC

ANCD

Federconsumo CCI

AGCI

Filcams-Cgil

Fisascat-CISL

Uiltucs-UIL

06/12/1996

Preso atto che:

- gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio spingono a considerare l'introduzione di forme di previdenza privata aggiuntive a quelle contemplate dal regime pubblico;
- l'attuale assetto legislativo della previdenza complementare, così come risulta dal D.lgs. n. 124/93 innovato dalla Legge n. 335/95, evidenzia complessivamente un quadro di condizioni positive per la realizzazione dei fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura contrattuale;
- le parti, con la dichiarazione sulla previdenza integrativa di cui al C.C.N.L. vigente, hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previdenza complementare

si concorda

di istituire una forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa, da attuare mediante un apposito Fondo Pensione Nazionale da costituire entro il 30 giugno 1997 finalizzato a realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori stessi.

Il fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti pensionistici pubblici in forma di rendita e, limitatamente a quanto previsto dalle leggi, in forma di capitale sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati nonché dei rendimenti conseguiti dai soggetti gestori.

La forma pensionistica complementare è rivolta ai lavoratori dipendenti (assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di formazione e lavoro) delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL della distribuzione cooperativa nonché dalle imprese o rilevanti rami di azienda di cui all'allegato 5 del CCNL vigente.

Il Fondo ha carattere bilaterale. L'adesione del lavoratore al Fondo è volontaria e deve essere preceduta da una formale manifestazione di volontà nelle modalità disciplinate dallo Statuto del Fondo.

Il Fondo, costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto che verrà predisposto sulla base del presente accordo, avrà quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito attraverso organi paritetici, dei quali la formazione e le attribuzioni verranno definite nello Statuto del Fondo.

E' prevista la possibilità di adesione da parte di lavoratori dipendenti da società di settori affini.

Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati CCNL sottoscritti dalle stesse OOSS dei lavoratori stipulanti il CCNL per i dipendenti di aziende della distribuzione cooperativa.

Dall'adesione del lavoratore al Fondo, una volta attivato, scaturisce l'obbligo contributivo a carico del lavoratore e delle imprese, a decorrere dal mese successivo la formalizzazione della volontà di adesione.

Il trattamento pensionistico complementare è finanziato con contribuzioni a carico delle imprese, del lavoratore e mediante l'utilizzo di quote del trattamento di fine rapporto di lavoro maturando.

In conformità all'art. 8 del D.lgs. n. 124/93 tutte le forme di contribuzione sono calcolate con riferimento alla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, nelle misure seguenti:

- una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55%, di cui lo 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR e un uguale versamento a carico del datore di lavoro.

Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50% del TFR maturando.

Per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 27 aprile 1993, in conformità a quanto contemplato dalla legislazione vigente, è prevista la destinazione integrale del TFR maturando al Fondo pensione.

Compatibilmente con la normativa fiscale vigente, contribuzioni più elevate a carico del lavoratore saranno consentite nelle modalità previste dallo Statuto del Fondo. Dette contribuzioni potranno derivare anche da destinazione di quote del salario variabile, derivanti dalla contrattazione di secondo livello, non soggette a contribuzione obbligatoria ai sensi della legislazione vigente in materia.

L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata della adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente accordo.

In costanza di rapporto di lavoro il lavoratore ha facoltà di disporre unilateralmente la cessazione della contribuzione a suo carico, fermo restando la prosecuzione del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la cessazione della contribuzione a carico dell'impresa e di quella derivante dall'utilizzo del TFR.

Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a lire 30.000 di cui lire 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità di esecuzione verranno definite dal Regolamento del Fondo.

L'istituzione del Fondo Pensione per i lavoratori dipendenti della distribuzione cooperativa sarà realizzato in coerenza con il processo di definizione in atto del sistema di previdenza complementare nell'ambito del movimento cooperativo, nel rispetto delle prerogative che la legge attribuisce alle fonti istitutive e agli Organi del Fondo.

In questa ottica le parti si impegnano ad analizzare le esperienze di Fondi già esistenti nel settore al fine di valutare le opportunità di una loro destinazione per la realizzazione del trattamento previdenziale di cui al presente Accordo.

Entro 6 mesi le parti si impegnano a stipulare un apposito Accordo attuativo che disciplini le seguenti materie:

- le caratteristiche generali del Fondo;
- le modalità di adesione dei lavoratori e delle imprese, nel rispetto della libertà di adesione dei lavoratori stessi;
- le norme di avvio del Fondo e la relativa campagna promozionale;
- le modalità di contribuzione, nel rispetto degli importi definiti nel presente Accordo;
- le norme di costituzione e funzionamento degli Organi Sociali del Fondo, nel rispetto della pariteticità degli organi (Assemblea dei delegati dei soci; Consiglio di Amministrazione; Collegio dei Revisori dei Conti);
- la costituzione di un Comitato di Garanti composto pariteticamente da rappresentanti delle parti stipulanti il presente Accordo;
- la cessazione del rapporto associativo e i relativi diritti degli Associati, fermo restando un periodo minimo di iscrizione al Fondo pari a 5 anni per il primo quinquennio di operatività del Fondo e, successivamente a tale termine, pari almeno a 3 anni;
- le caratteristiche delle prestazioni previdenziali,
- con particolare riferimento alla tipologia, ai requisiti per il diritto e alle modalità di erogazione;
- le modalità di utilizzo dei fondi pensione esistenti nel settore, anche al fine di valorizzare le opportunità e accelerare l'avvio del trattamento di previdenza complementare.

Nella stessa sede verranno sottoscritti l'Atto Costitutivo, lo Statuto e il Regolamento del Fondo e il regolamento elettorale per la formazione degli Organi Sociali.

Nella fase di avvio verrà creato un organismo paritetico di gestione con il compito di predisporre la campagna di promozione delle adesioni al Fondo.

Viene previsto un periodo di preadesione al fondo di 12 mesi a partire dalla data della sua costituzione.

Le parti individueranno gli strumenti nazionali e territoriali, a carattere bilaterale, di supporto alle attività del Fondo e per garantire un corretto e costante processo di informazione ai lavoratori.

Il fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto previsto dal presente accordo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto, le Parti si impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire a una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore.

Le Parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento di tale progetto.

In relazione alle modalità di impiego delle risorse finanziarie, fermo restando le competenze e le responsabilità degli Organi competenti, le parti individuano la necessità di valutare le opportunità di forme di investimento finalizzate allo sviluppo produttivo e occupazionale della economia cooperativa.

Le parti convengono che la previdenza complementare collettiva costituisce materia di competenza della contrattazione collettiva nazionale.

Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni o integrazioni del presente accordo di intesa richieste dagli Organi di Vigilanza competenti non pregiudicano la validità e l'applicabilità dell'intero accordo, ma impegnano le parti ad apportare al testo le correzioni con integrazioni necessarie.

03/12/1994

Dichiarazione sulla previdenza integrativa.

Le parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la diffusione di forme di previdenza integrativa volontaria, si danno reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un quadro normativo che lo consenta, una soluzione della materia per il settore.

Le parti si impegnano a promuovere proprie iniziative presso il Governo e le istituzioni, per sollecitare una diversa normativa in grado di agevolare realmente il decollo dei fondi pensione integrativi del sistema pubblico, adeguata alle esigenze dei lavoratori e compatibile con i costi previdenziali a carico delle aziende.

A tale fine verrà insediata una Commissione Paritetica di esperti che esaminerà le problematiche connesse.

La predetta Commissione, composta da 6 membri per parte, verrà insediata entro il 31.1.95 e dovrà concludere i lavori entro dodici mesi.

Impegno a verbale.

Le parti si incontreranno nel corso del vigente CCNL al fine di verificare la possibilità di realizzare forme di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti della cooperazione del settore di cui alla sfera di applicazione del CCNL.
